

Prot. n. 1684

Spedito il 25.11.99

ALL'ON. MINISTRO

Parere generale n. 37

S E D E

OGGETTO: Modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390, recante "Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210".

Adunanza del 18.11.1999

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la lettera ministeriale (Ufficio Legislativo) n. 2045 del 9.11.99 con la quale e' stato trasmesso, per il prescritto parere, il testo del regolamento indicato in oggetto;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:

Il CUN ha proceduto all'esame del nuovo testo di regolamento attuativo della Legge 210/98. Preso atto dell'esistenza di varie, significative innovazioni rispetto al regolamento precedente, le quali operano utili chiarimenti al dettato non sempre chiarissimo della legge, il CUN ritiene opportuno invitare gli uffici ad un definitivo riscontro di compatibilità tecnico-giuridica tra norme regolamentari e prescrizioni legislative.

Consiglio Universitario Nazionale

In ogni caso il CUN ritiene necessarie le fondamentali precisazioni intervenute nel testo con:

- 1 - l'indicazione della necessità di un bando e di una commissione per ciascun posto di professore di prima e seconda fascia;
- 2 - la possibilità di fare riferimento alle tipologie di ricerca e didattica indicate nei bandi ai soli fini della chiamata e non per condizionare ad esse l'esito delle valutazioni;
- 3 - l'incompatibilità fra la carica di rettore e la designazione a commissario in procedure bandite dalla sede;
- 4 - la composizione dell'organo che procede alla designazione;
- 5 - l'impossibilità di partecipare nello stesso anno a commissioni giudicatrici sia come membro eletto, sia come membro designato.

Il CUN segnala che l'articolo 7 risulta mutilo per l'omissione della seguente necessaria proposizione:

"2 - La disposizione di cui all'articolo 5, comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso il triennio di cui al medesimo comma".

Il CUN segnala l'opportunità di precisare in apposito comma che l'articolo 1, comma 2 della legge 210/98 debba intendersi come esclusivamente relativo a mobilità che non comportino cambiamenti di e nei settori scientifico-disciplinari e che per tutti gli altri spostamenti vada comunque richiesto il parere del CUN. Ciò si rende ancor più necessario in considerazione dei rilevanti cambiamenti comportati dall'accorpamento dei settori medesimi.

Il CUN segnala, infine, l'opportunità che in sede di revisione legislativa possano essere previste forme di ammissione alle prove orali (prova didattica, discussione dei titoli) al fine di non aggravare inutilmente l'espletamento delle valutazioni comparative.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

